



Direttive per il rinnovamento coordinato
dell'insegnamento nelle università svizzere
nell'ambito del processo di Bologna
(Direttive di Bologna)

del 4 dicembre 2003

3^a edizione

Stato: 1^o agosto 2008

Preambolo

La Conferenza universitaria svizzera (CUS),

desiderando contribuire al processo di rinnovamento coordinato dell'insegnamento universitario che è stato introdotto a livello europeo dalla "Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the 19th of June 1999" ('Dichiarazione di Bologna'),

allo scopo di meglio assicurare la qualità degli studi per mezzo di un processo di riforma, di aumentare la mobilità degli studenti in tutte le fasi dello studio, di sviluppare l'interdisciplinarietà dei cicli di studio e di garantire parità di opportunità offrendo la possibilità di studiare a tempo parziale, nonché sufficienti aiuti all'istruzione,

visto l'art. 6, cpv. 1, lettera a della Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario del 14 dicembre 2000,

emana su incarico della Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) le seguenti direttive quali ordinamenti quadro vincolanti:

Art. 1 Cicli di studio a livelli

¹ Le università e i politecnici svizzeri (in seguito 'università') suddividono tutti i loro cicli di studio nei seguenti livelli:

- a. il primo livello di studi con 180 punti di credito (studio di bachelor);
- b. il secondo livello di studi con 90 – 120 punti di credito (studio di master);
- c. il livello del dottorato, la cui entità e struttura viene fissata autonomamente da ogni università.

² Lo studio di bachelor e lo studio di master insieme sostituiscono l'attuale studio di diploma o di licenza. Dunque per quanto concerne la durata del finanziamento degli studenti, degli aiuti all'istruzione come pure le tasse d'iscrizione valgono come due livelli della stessa formazione.

Art. 2 Punti di credito

¹ Le università assegnano punti di credito conformemente al sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS) sulla base di prestazioni di studio controllate.

² Un punto di credito corrisponde ad una prestazione di studio che può essere effettuata in 25 fino a 30 ore di lavoro.

Art. 3 Ammissione ai cicli di studio di master

¹ L'ammissione ai cicli di studio di master presuppone in linea di principio il diploma di bachelor di una scuola universitaria o un altro titolo di studi superiori equivalente.

² I titolari di un diploma di bachelor di una università svizzera vengono ammessi senza altre condizioni ai cicli di studi di master nel ramo di studi corrispondente.

³ Le università possono richiedere per l'ammissione ai cicli di studio di master specializzati ulteriori condizioni identiche per tutti i candidati.

⁴ Per l'esame di equivalenza di diplomi di bachelor ottenuti in scuole universitarie vale il principio dell'uguaglianza di trattamento.

⁵ Le università possono far dipendere l'ottenimento del diploma di master dalla prova di conoscenze e capacità non acquisite per l'ottenimento del diploma di bachelor.

Art. 3a¹ Ammissione alle università con diplomi di bachelor rilasciati da scuole universitarie professionali e da alte scuole pedagogiche

¹ I titolari di un diploma di bachelor rilasciato da una scuola universitaria professionale o da un'alta scuola pedagogica svizzera sono ammessi allo studio universitario indipendentemente dal tipo e dalla provenienza di tale certificato di diploma. Sono ammessi direttamente allo studio universitario master coloro che soddisfano le condizioni per l'ammissione allo studio di master nel proprio tipo di università e che devono recuperare prestazioni di studio per un massimo di 60 ECTS (obblighi).

² La CRUS, insieme alle conferenze dei rettori delle scuole universitarie professionali (KFH) e delle alte scuole pedagogiche (COHEP), coordina la procedura per la determinazione degli obblighi e fissa per ogni materia l'entità degli obblighi per l'ammissione diretta allo studio di master.

¹ Inserito in seguito alla decisione della CUS del 26 giugno 2008, in vigore dal 1° agosto 2008.

³ I Cantoni disciplinano l'ammissione all'immatricolazione alle università cantonali. La Confederazione disciplina l'ammissione all'immatricolazione ai PF.

⁴ Sono fatte salve in ogni caso le restrizioni per l'ammissione valide per tutti i candidati agli studi.

Art. 4 Denominazione unificata dei diplomi

Le università unificano la denominazione dei diplomi finali dello studio secondo le denominazioni riconosciute sul piano internazionale.

Art. 5 Esecuzione

¹ Al più tardi entro la fine del 2005 le università adottano i regolamenti necessari per la nuova strutturazione dei cicli di studio nonché i piani di attuazione dettagliati per rami di studio.

² Sempre entro la fine del 2005 sarà convenuta la regolamentazione comune per la denominazione di diplomi conformemente all'art. 4.

³ L'esecuzione nei cicli di studio di medicina si orienta ai termini della revisione della legislazione federale relativa alle professioni mediche universitarie.

⁴ L'applicazione delle nuove strutture in tutti i cicli di studio di tutte le università sarà conclusa entro la fine del 2010.

⁵ La CRUS è responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle presenti direttive nella misura in cui rientra nella competenza dei suoi membri. Coordina in particolare la definizione dei rami di studio nonché le condizioni d'ammissione ai cicli di studio di master specializzati e provvede alla loro pubblicazione.

Art. 6 Vigilanza

La CUS esercita la vigilanza sull'attuazione delle presenti direttive.

Art. 6a² Disposizione transitoria sull'equivalenza della licenza e del diploma di master

¹ Le licenze e i diplomi sono equivalenti ad un diploma di master. L'equivalenza viene attestata su richiesta dall'università che ha rilasciato la licenza o il diploma.

² I titolari di una licenza o di un diploma hanno diritto a portare il titolo di master al posto del vecchio titolo.

Art. 7 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

Berna, 4 dicembre 2003

In nome della
Conferenza universitaria svizzera:

Il presidente, Annoni
Il segretario generale, Ischi

² Introdotta per decisione della CUS del 1° dicembre 2005, in vigore dal 1° febbraio 2006.



Schweizerische Universitätskonferenz

Conférence universitaire suisse

Conferenza universitaria svizzera

Commento alle Direttive di Bologna

all'attenzione dei Cantoni universitari
e della Confederazione

approvato dalla Conferenza universitaria svizzera
il 4 dicembre 2003

3^a edizione

Stato: 1^o agosto 2008

INDICE

A	Introduzione	1
1.	L'attuazione degli obiettivi della Dichiarazione di Bologna, una sfida per i paesi europei	1
2.	La competenza della CUS in materia di direttive	2
3.	Elaborazione delle direttive	3
B	Commento dei singoli articoli	4
	Preambolo	4
1.	Effetti del preambolo	4
2.	Finalità del preambolo	5
Art. 1	Cicli di studio a livelli	6
1.	Suddivisione dello studio	6
2.	Lo studio di licenza e di diploma viene sostituito dallo studio di bachelor e master	7
Art. 2	Punti di credito	8
1.	Assegnazione dei punti di credito	8
2.	Il compito di coordinamento della CRUS	8
Art. 3	Ammissione ai cicli di studio di master	9
1.	Principi dell'ammissione	9
1.1.	<i>Competenza delle università in materia di ammissioni</i>	9
1.2.	<i>Regolamentazione minima</i>	10
1.3.	<i>Presupposto fondamentale: il diploma di bachelor (art. 3 cpv. 1)</i>	10
2.	Mobilità tra le università svizzere all'interno di uno stesso ramo di studio (art. 3 cpv. 2)	11
2.1.	<i>Ammissione senza ulteriori condizioni</i>	11
2.2.	<i>Ammissione di titolari di diplomi di bachelor europei</i>	11
3.	Ammissione a master specializzati (art. 3 cpv. 3)	12
3.1.	<i>Condizioni di ammissione</i>	12
3.2.	<i>Orientamento dei cicli di studio di master</i>	12
3.3.	<i>Condizioni aggiuntive</i>	12
4.	Esame di equivalenza (art. 3 cpv. 4)	13
5.	Ottenimento del diploma di master (art. 3 cpv. 5)	13
Art. 3a	Ammissione alle università con diplomi di bachelor rilasciati da scuole universitarie professionali e da alte scuole pedagogiche	14
Art. 4	Denominazione unificata dei diplomi	15
Art. 5	Esecuzione	16
1.	Termini	16
2.	Esecuzione nel ramo della medicina	17
3.	Coordinamento e pubblicazione	17
4.	Finanziamento	17
Art. 6	Vigilanza	18
Art. 6a	Disposizione transitoria sull'equivalenza della licenza e del diploma di master	19

A Introduzione

1. L'attuazione degli obiettivi della Dichiarazione di Bologna, una sfida per i paesi europei

L'aspirazione ad una dimensione comune europea dell'istruzione superiore è stata sancita già nel 1998 dalla "Dichiarazione della Sorbona".

Tale intento è stato delineato nei propri contenuti nella Dichiarazione di Bologna del 16 giugno 1999, con la quale 29 paesi europei – tra cui la Svizzera – hanno espresso la volontà di armonizzare tra loro i propri sistemi di istruzione superiore, creando così lo spazio comune europeo dell'istruzione superiore. Nella Dichiarazione di Bologna gli Stati europei hanno concordato una serie di obiettivi, compresi l'introduzione di cicli di studio a due livelli con titoli comparabili, l'implementazione dei sistemi di crediti didattici sul modello dell'ECTS, la promozione della mobilità e il rafforzamento della collaborazione europea attraverso la garanzia della qualità. In questa dichiarazione congiunta i Ministri dell'istruzione dei paesi firmatari si sono impegnati a realizzare tali obiettivi di riforma – nel rispetto dell'attribuzione delle competenze nel sistema nazionale dell'istruzione e dell'autonomia delle università.

Nel maggio del 2001 si è svolta a Praga la prima conferenza di follow-up di Bologna. I rappresentanti governativi partecipanti hanno affermato che gli obiettivi enunciati nella Dichiarazione di Bologna sono stati ampiamente accettati e fungono da base per lo sviluppo dell'istruzione superiore. Nel "Comunicato di Praga" si sono confermate le finalità di Bologna e si è sottolineata la rilevanza della mobilità, della garanzia della qualità e dell'accREDITamento, della formazione continua e ricorrente (lifelong learning) e del coinvolgimento delle università e degli studenti nella creazione dello spazio europeo dell'istruzione.

Convinti che la creazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore debba essere costantemente sostenuta ed osservata, i Ministri hanno deciso di incontrarsi due anni dopo a Berlino. In occasione della conferenza del settembre del 2003 sono state approvate le misure dei paesi europei tese a favorire la compatibilità e comparabilità dei sistemi di istruzione superiore e al contempo si è richiesto con forza che il processo di Bologna venga portato avanti.¹

¹ Il testo del "Comunicato di Berlino" dei Ministri europei dell'istruzione del 19 settembre 2003 è disponibile all'indirizzo Internet http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0064Accord/0336Verso_/1383Verso__cf2.htm.

Spetta ai singoli Stati provvedere all'introduzione di titoli facilmente comprensibili e comparabili, basati su un modello di studi in due cicli, nonché all'attuazione degli altri obiettivi di riforma. Lo spazio dell'istruzione europeo a cui si aspira nasce da un concetto di base condiviso delle strutture dell'istruzione in Europa. Non poggia su leggi, ordinanze o disposizioni procedurali comuni. La molteplicità che caratterizza l'Europa va preservata anche nell'ambito dell'istruzione superiore.

Non sorprende quindi che i singoli Stati abbiano intrapreso procedure e stabilito tempi diversi per l'attuazione. Mentre negli Stati con un sistema di istruzione superiore centralizzato i Ministeri dell'istruzione assumono un ruolo chiave anche per l'implementazione della Dichiarazione di Bologna, in altri Stati – come ad esempio la Svizzera – diversi livelli sono incaricati della sua realizzazione. Affinché tale implementazione sia unitaria anche negli Stati di tipo federale, è indispensabile un ordinamento quadro che stabilisca i requisiti minimi.

In Svizzera l'attuazione della Dichiarazione di Bologna è inserita nel quadro di un rinnovamento coordinato dell'insegnamento presso le università. Il Consiglio federale – nel suo Messaggio sulla promozione della formazione, della ricerca e della tecnologia per il periodo 2004–2007 – annovera l'implementazione della Dichiarazione di Bologna tra le misure importanti ai fini del rinnovamento dell'insegnamento, che per il Consiglio federale è a sua volta una delle priorità della politica in materia di istruzione e ricerca nel periodo 2004–2007.

2. La competenza della CUS in materia di direttive

La Convenzione del 14 dicembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario dichiara la CUS competente per l'emanazione di ordinamenti quadro vincolanti sulla formazione universitaria, segnatamente sulla durata normale degli studi e sul riconoscimento degli studi seguiti e dei titoli di studio. Di conseguenza anche le presenti direttive per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento presso le università svizzere nell'ambito del processo di Bologna (di seguito chiamate "direttive di Bologna") sono vincolanti per le parti stipulanti la Convenzione sulla cooperazione, e cioè la Confederazione e i 9 Cantoni universitari. Il Cantone Lucerna² aspira ad ottenere lo status di Cantone universitario e pertanto anch'esso applicherà le direttive.

² Il 22 giugno 2005 il Consiglio federale ha riconosciuto il Cantone di Lucerna come cantone universitario.

Le direttive della CUS impegnano i cantoni universitari e la Confederazione a configurare il proprio diritto interno sulla base delle disposizioni delle direttive. Le direttive di Bologna mirano ad armonizzare l'ordinamento universitario vigente in relazione all'attuazione del modello di studi a livelli. Esse regolamentano solo le direttive svizzere essenziali e prevedono in ambito applicativo un margine organizzativo discrezionale.

I cantoni responsabili delle loro università e la confederazione responsabile per le scuole politecniche federali devono provvedere affinché la loro legislazione in materia universitaria risponda alle direttive di Bologna. Vanno pertanto adeguate le leggi universitarie contenenti regole dettagliate sui cicli di studio.

3. Elaborazione delle direttive

Le direttive di Bologna sono state abbozzate dalla CRUS, incaricata dalla Confederazione e dalla CUS di provvedere all'attuazione della Dichiarazione di Bologna. Il varo delle direttive è stato preceduto da una consultazione della CUS dal dicembre 2002 al marzo 2003, in cui si sono consultati le direzioni, il corpo dei docenti, il corpo intermedio e gli studenti delle università nonché le organizzazioni dell'economia e del settore della formazione e della ricerca. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha concordato sulle direttive proposte. I risultati della procedura di consultazione hanno consentito alla CUS – in collaborazione con la CRUS – di effettuare gli adeguamenti necessari.³

La Dichiarazione di Bologna andrà implementata in tutto il sistema dell'istruzione svizzero di livello terziario in modo coordinato. Le presenti direttive di Bologna sono dunque nate dalla costante intesa con gli organi competenti delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche, che a loro volta hanno elaborato anch'esse direttive per l'attuazione della Dichiarazione di Bologna. Il Consiglio delle scuole universitarie professionali della CDPE ha approvato le proprie direttive di Bologna nel dicembre del 2002. Le due direttive rispondono allo stesso concetto e coincidono in larga misura. Al fine di migliorare la compatibilità, il Consiglio delle scuole universitarie professionali eventualmente adeguerà le proprie direttive dopo il varo delle direttive CUS.

³ I risultati della procedura di consultazione sono pubblicati sulla home page della CUS in tedesco (<http://www.cus.ch/wDeutsch/stellungnahmen/index.php?navid=28>) e in francese (http://www.cus.ch/wFranzoesisch/stellungnahmen/Vernehmlassungsbericht_f.pdf).

B Commento dei singoli articoli

Preambolo

La Conferenza universitaria svizzera (CUS),

desiderando contribuire al processo di rinnovamento coordinato dell'insegnamento universitario che è stato introdotto a livello europeo dalla "Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the 19th of June 1999" ('Dichiarazione di Bologna'),

allo scopo di meglio assicurare la qualità degli studi per mezzo di un processo di riforma, di aumentare la mobilità degli studenti in tutte le fasi dello studio, di sviluppare l'interdisciplinarietà dei cicli di studio e di garantire parità di opportunità offrendo la possibilità di studiare a tempo parziale, nonché sufficienti aiuti all'istruzione,

visto l'art. 6, cpv. 1, lettera a della Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario del 14 dicembre 2000,

emana su incarico della Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) le seguenti direttive quali ordinamenti quadro vincolanti:

1. Effetti del preambolo

Quale formula introduttiva, il preambolo conferma la volontà dei responsabili a livello politico di partecipare al processo di riforma paneuropeo del settore universitario. Esso indica inoltre in quale direzione debba procedere tale processo di riforma. Nell'attuazione della Dichiarazione di Bologna debbono pertanto fungere da indicatori di percorso la garanzia della qualità degli studi, lo sviluppo dell'interdisciplinarietà, l'aumento della mobilità degli studenti e la garanzia della parità di opportunità.

2. Finalità del preambolo

Nell'organizzare gli studi va sempre considerato che vi sono studenti che possono studiare solo a tempo parziale o con delle interruzioni perché lavorano, prestano servizio militare o civile, sono malati, hanno dei figli o debbono assistere dei familiari. Laddove l'organizzazione degli studi lo consente, deve essere possibile studiare a tempo parziale anche nell'ambito del nuovo modello di studi.

Il termine generale di "aiuti all'istruzione" è ripreso dalla terminologia della Costituzione federale (art. 66 Cost.) e comprende tutti gli aiuti individuali a fini formativi. La CUS non può impartire ai Cantoni disposizioni vincolanti in relazione alla struttura degli aiuti all'istruzione. I Cantoni regolamentano autonomamente le proprie borse di studio. Tuttavia, al fine di garantire la parità di opportunità anche nell'ambito della rinnovata struttura degli studi, è interesse espresso della CUS che i Cantoni si occupino della sufficiente tutela finanziaria dei propri studenti svantaggiati.

Oltre il sistema di gestione della qualità presso le singole università, anche il sistema di garanzia della qualità del settore universitario su scala nazionale sta assumendo contorni sempre più precisi. L'Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ) che ha avviato le sue attività nel 2001, fornisce un importante contributo alla promozione della garanzia della qualità dell'offerta di studi presso le università svizzere. In particolare, confrontando i sistemi di garanzia della qualità delle università può formulare gli standard minimi.

Art. 1 Cicli di studio a livelli

Art. 1

¹ Le università e i politecnici svizzeri (in seguito ,università') suddividono tutti i loro cicli di studio nei seguenti livelli:

- a. il primo livello di studi con 180 punti di credito (studio di bachelor);
- b. il secondo livello di studi con 90 – 120 punti di credito (studio di master);
- c. il livello del dottorato, la cui entità e struttura viene fissata autonomamente da ogni università.

² Lo studio di bachelor e lo studio di master insieme sostituiscono l'attuale studio di diploma o di licenza. Dunque per quanto concerne la durata del finanziamento degli studenti e degli aiuti all'istruzione valgono come due livelli della stessa formazione.

1. Suddivisione dello studio

Ai sensi della Dichiarazione di Bologna, una premessa essenziale della creazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore è rappresentata dalla suddivisione dei cicli di studi su due livelli: quello fino al primo titolo di bachelor ("undergraduate") e a seguire un secondo livello, fino al titolo di master ("graduate").

Il principio dell'introduzione di cicli di studio a livelli vale per tutti i cicli (inclusi quelli del corso di medicina) di tutte le università cantonali e dei due politecnici federali. Non sono più previsti cicli di studio ad un livello che conducono alla licenza o al diploma. L'art. 1 tuttavia non obbliga alcuna università ad offrire tutti e tre i livelli (dottorato incluso) nel proprio ramo di studi.

In futuro la prestazione di studio andrà indicata primariamente in punti ECTS. Si presuppone che un semestre di studio a tempo pieno corrisponda a 30 punti di credito. Di conseguenza uno studio di bachelor dura in media 3 anni e uno studio di master, che lo segue, 1,5 – 2 anni. Si tratta di tempi di studio indicativi. A parità di punti di credito, dovranno essere possibili sia uno studio abbreviato ("fast track") che un prolungamento per gli studenti a tempo parziale.

Le università svizzere orienteranno i propri programmi per il primo livello di studi che conduce al diploma di bachelor all'impartizione di un'istruzione scientifica di base e di un pensiero e metodo scientifici. Il diploma di bachelor costituisce la premessa per lo studio di master e – in quanto base di partenza definita e riconosciuta per un cambio di sede o di indirizzo di studi – facilita la mobilità. Chi abbia conseguito un diploma di bachelor può tuttavia anche decidere in alcuni casi di entrare nel mondo del lavoro. Nello sviluppare i piani di studio dello studio di bachelor va dunque considerata anche questa possibilità e nei cicli di studio di bachelor si deve tenere conto della preparazione professionale.

Lo studio di master è finalizzato ad approfondire la disciplina in modo scientifico. Gli studenti dovrebbero avere la possibilità di poter collaborare alla ricerca attuale.

Non vi sono disposizioni sulla strutturazione degli studi dello studio di dottorato, che viene lasciata in concreto alle singole università. Vanno comunque promossi i cicli di studio di dottorato strutturati e assistiti (scuole dottorali).

2. Lo studio di licenza e di diploma viene sostituito dallo studio di bachelor e master

Il cpv. 2 si occupa del rapporto tra il nuovo modello di studio a due livelli e il modello ad un livello, sinora prevalente. Solo il diploma di master corrisponde alla precedente licenza o al diploma. I due livelli insieme di bachelor e master vanno trattati come il precedente studio di diploma e/o licenza ad un livello.

Di conseguenza il titolo di master vale come titolo rilevante sia per la perequazione intercantonale degli oneri (contributi AIU) sia per il finanziamento da parte della Confederazione (sussidi di base LAU). Nel quadro dei contributi AIU, il nuovo studio ha inizio solo dopo che si è completato con successo lo studio di master. Il numero di semestri AIU nel nuovo studio ricomincia da zero. Per quanto concerne i sussidi all'istruzione, anche lo studio di master conta come prima istruzione e non come perfezionamento. Poiché sinora non sono state richieste tasse d'iscrizione diverse all'interno dello stesso ciclo formativo, anche in futuro esse non potranno essere differenziate per i livelli di studio di bachelor e master.

Art. 2 Punti di credito

Art. 2

¹ Le università assegnano punti di credito conformemente al sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS) sulla base di prestazioni di studio controllate.

² Un punto di credito corrisponde ad una prestazione di studio che può essere effettuata in 25 fino a 30 ore di lavoro.

1. Assegnazione dei punti di credito

L'utilizzo dell' "European Credit Transfer System" (ECTS) è una delle premesse fondamentali della riforma di Bologna. L'ECTS è un sistema di crediti per il conteggio delle prestazioni di studio, testato nell'ambito del programma Erasmus dell'Unione europea. Il sistema rappresenta un metodo per la misurazione e la comparazione delle prestazioni di studio.

I punti di credito vengono assegnati solo sulla base di prestazioni di studio controllate e a cui di regola viene attribuito un voto. Ciascuna università disciplina questo nel quadro dei propri regolamenti riguardo agli esami. Il controllo avviene – ad esempio – sulla base di esami scritti o orali durante, al termine o dopo il corso, sulla base di una relazione o di un lavoro scritto nell'ambito del corso o della conferma di una partecipazione attiva alle lezioni. Le prestazioni di studio conteggiabili non devono essere fornite necessariamente in connessione a corsi ma possono anche essere il frutto di uno studio in proprio.

Il numero di punti di credito per una prestazione di studio dipende dal lavoro richiesto per l'elaborazione della materia di studio. Non conta quindi il numero di ore settimanali di un corso (tempo di presenza), ma il tempo complessivo impiegato per l'elaborazione della materia (incl. le attestazioni). Esso viene determinato conformemente agli obiettivi d'apprendimento da conseguire. L'art. 2 cpv. 2 fissa in modo flessibile le ore di lavoro per ciascun punto di credito su un valore medio che va da 25 a 30 ore, conformemente alla regolamentazione europea. In questo modo le università godono di un margine discrezionale nello sviluppo dei propri programmi di studio.

2. Il compito di coordinamento della CRUS

Sebbene le università stabiliscano autonomamente il proprio regolamento riguardo agli esami, è necessario applicare l'ECTS presso tutte le università svizzere, in modo coordinato ed armonizzato. La CRUS si è assunta un compito in tal senso con il coor-

dinamento dell'ECTS, finanziato con sussidi subordinati a progetti della LAU ed ha già emesso raccomandazioni per l'impiego degli ECTS ad uso delle scuole universitarie svizzere contenenti dettagliate regolamentazioni e raccomandazioni in materia di coordinamento.⁴ Esse integrano le regolamentazioni minime contenute in questo articolo e fungono da linea guida per le università ai fini di un'introduzione dell'ECTS che sia compatibile con la dimensione europea.

Art. 3 Ammissione ai cicli di studio di master

Art. 3

¹ L'ammissione ai cicli di studio di master presuppone in linea di principio il diploma di bachelor di una scuola universitaria o un altro titolo di studi superiori equivalente.

² I titolari di un diploma di bachelor di una università svizzera vengono ammessi senza altre condizioni ai cicli di studi di master nel ramo di studi corrispondente.

³ Le università possono richiedere per l'ammissione ai cicli di studio di master specializzati ulteriori condizioni identiche per tutti i candidati.

⁴ Per l'esame di equivalenza di diplomi di bachelor ottenuti in scuole universitarie vale il principio dell'uguaglianza di trattamento.

⁵ Le università possono far dipendere l'ottenimento del diploma di master dalla prova di conoscenze e capacità non acquisite per l'ottenimento del diploma di bachelor.

1. Principi dell'ammissione

1.1. *Competenza delle università in materia di ammissioni*

Nell'ambito delle proprie competenze di legge, le università stabiliscono le condizioni per l'ammissione ai cicli di studio di master di candidati in possesso di un diploma di bachelor.

L'autonomia, intesa come diritto all'autoamministrazione dell'università, significa anche che si deve accordare all'università la competenza di stabilire le condizioni per la propria offerta di studi e – su tale base – decidere chi ammettere, nel quadro delle disposizioni confederali e cantonali.

⁴ Il documento è pubblicato al seguente indirizzo Internet: www.ects.ch.

L'ammissione ai cicli di studio di master non va identificata con l'accesso agli studi superiori, e cioè con la prima immatricolazione. Il passaggio agli studi di master rappresenta in primo luogo l'ammissione di studenti già immatricolati presso università svizzere. In tale ambito la competenza decisionale dell'università non è illimitata. Sia le disposizioni cantonali che le presenti direttive di Bologna (art. 3 cpv. 1-4) prevalgono sulla competenza delle università in materia di ammissioni. Le università non possono pertanto porre condizioni aggiuntive per l'ammissione di titolari di un diploma di bachelor rilasciato da un'università svizzera a cicli di studio di master nello stesso ramo di studio.

1.2. *Regolamentazione minima*

Le disposizioni in materia di ammissioni qui definite rappresentano le regole minime. I responsabili delle università devono provvedere affinché queste ultime concedano l'ammissione allo studio di master almeno nel quadro delle presenti direttive. Le direttive di Bologna non vietano però di stabilire regole più aperte in materia di ammissioni alla Confederazione, ai Cantoni universitari e alle università, che possono quindi prevedere per i titolari di un diploma di bachelor di una scuola universitaria professionale, di un'alta scuola pedagogica o di un'università straniera l'ammissione allo studio di master senza altre condizioni preliminari.

1.3. *Presupposto fondamentale: il diploma di bachelor (art. 3 cpv. 1)*

Conformemente al principio dell'istruzione superiore a due livelli, l'ammissione allo studio di master presuppone che si comprovi il possesso di un diploma di bachelor (università, scuola universitaria professionale, alta scuola pedagogica). I cicli di studio di master si fondano sulle prestazioni rese nell'ambito dello studio di bachelor e di regola possono essere intrapresi solo dopo aver ottenuto il diploma di bachelor.

Si può essere ammessi allo studio di master anche senza avere un diploma di bachelor se si è in possesso di un diploma rilasciato da una scuola universitaria riconosciuta equivalente.

2. Mobilità tra le università svizzere all'interno di uno stesso ramo di studio (art. 3 cpv. 2)

2.1. *Ammissione senza ulteriori condizioni*

Nell'ambito dell'ammissione allo studio di master, va garantita la libertà di trasferirsi tra università svizzere (università cantonali e PF). La promozione della mobilità è uno degli obiettivi della Dichiarazione di Bologna e risponde anche all'idea di un spazio universitario comune. Mobilità significa che non si può far dipendere l'ammissione allo studio di master dal soddisfacimento di particolari condizioni preliminari (ad es. il possesso del diploma di bachelor di una specifica università, una determinata media di voti, la prova di aver seguito certi moduli d'apprendimento ecc.).

La mobilità vale solo all'interno di uno stesso ramo di studio. L'università può imporre condizioni preliminari aggiuntive per l'ammissione allo studio di master a quanti abbiano assolto uno studio di bachelor in un ramo diverso. Il termine „ramo di studi“ risponde alla terminologia dello Schweizerisches Hochschulinformationssystem (SHIS) dell'Ufficio federale di statistica. Lo SHIS presuppone 86 rami di studio, riconducibili a venti discipline a livello svizzero. La CRUS è incaricata di coordinare le definizioni dei rami di studio e di garantirne la pubblicazione (si veda l'art. 5 cpv. 5).

2.2. *Ammissione di titolari di diplomi di bachelor europei*

Nel 1999 la Svizzera è stata tra i primi stati a far entrare in vigore la convenzione del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea (Convenzione di Lisbona, RS o.414.8). La Convenzione di Lisbona mira ad istituire un ordinamento ed una prassi di riconoscimento coordinati nei paesi firmatari.⁵ Nel settembre del 2003, a Berlino, i Ministri dell'istruzione europei hanno sottolineato l'importanza della Convenzione di Lisbona per la creazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, richiedendone l'applicazione in tutti gli stati europei.

L'ammissione di titolari di un diploma di bachelor di uno stato firmatario si conforma alla Convenzione di Lisbona. In base all'art. 6.1 di tale convenzione si riconosce l'equivalenza delle qualifiche accademiche di studenti provenienti da uno degli Stati firmatari, nella misura in cui l'università cui essi si presentano non riscontri delle differenze sostanziali rispetto alle proprie qualifiche universitarie. La Convenzione di Lisbona dunque non garantisce automaticamente il diritto all'ammissione ad un'università di uno Stato firmatario ma lascia spazio alla verifica dell'effettiva equivalenza dei diplomi universitari stranieri.

I titolari di un diploma di bachelor di un'università straniera non possono avvalersi di quanto sancito all'art.3 cpv. 2 in materia di mobilità.

⁵ La Convenzione di Lisbona è in vigore in circa 30 stati membri del Consiglio d'Europa e in 4 stati non europei. Il Belgio, la Finlandia, la Germania, la Grecia, i Paesi Bassi e la Spagna non hanno ancora aderito alla convenzione (situazione al novembre 2003).

3. Ammissione a master specializzati (art. 3 cpv. 3)

3.1. *Condizioni di ammissione*

La garanzia della qualità dell'insegnamento e della ricerca è uno degli obiettivi della Dichiarazione di Bologna, accanto alla promozione della mobilità. Le università devono potersi contraddistinguere offrendo insegnamenti aggiuntivi. Pertanto devono avere la possibilità di limitare la mobilità per l'accesso ai cicli di studio di master specializzati, imponendo ai candidati condizioni supplementari. L'articolo 3 cpv. 3 tiene conto di questo importante orientamento dell'offerta accademica.

3.2. *Orientamento dei cicli di studio di master*

Le università possono offrire cicli di studio di master che si riallacciano per contenuti direttamente allo studio di bachelor e mirano ad impartire una formazione scientifica approfondita ad orientamento piuttosto generale (master consecutivi). Questi cicli di studio di master corrispondono quindi in larga misura ai precedenti studi di diploma e licenza e sono aperti senza ulteriori condizioni a tutti i titolari di un diploma di bachelor in un ramo di studio corrispondente, ottenuto presso un'università svizzera.

D'altra parte le università possono anche offrire cicli di studio specializzati che non si ricollegano per contenuti direttamente ad un determinato studio di bachelor. Definiscono autonomamente quali cicli di studio di master siano qualificati come specializzati. Possibili criteri a tal fine includono un contenuto didattico essenzialmente interdisciplinare, lo studio approfondito entro il ramo di studio, un contenuto di studio orientato all'applicazione o alla ricerca. I cicli di studio di master specializzati contribuiscono a distinguere le università nell'ambito didattico e non rientrano nella loro offerta di studi principale.

L'ammissione agli studi di master nel quadro dei postdiplomi universitari e delle offerte di perfezionamento (ad es. executive master) non è oggetto delle direttive di Bologna. Le università regolamentano le condizioni di ammissione a tali programmi in modo autonomo.

3.3. *Condizioni aggiuntive*

Le condizioni aggiuntive richieste per l'ammissione a cicli di studio specializzati concernono principalmente dei requisiti in materia di contenuti, segnatamente la prova di avere coperto determinati contenuti e moduli di apprendimento, di essere in possesso di speciali conoscenze linguistiche o avere assolto specifici tirocini. Le università definiscono anticipatamente le premesse contenutistiche per lo studio di master specializzato e le pubblicano. Gli studenti hanno così la possibilità di informarsi sull'offerta ed eventualmente orientare di conseguenza la scelta delle materie. La CRUS coordina le condizioni di ammissione ai cicli di studio di master specializzati delle università svizzere e provvede alla loro pubblicazione (art. 5 cpv. 5).

Le condizioni fissate sono identiche per tutti i candidati. Sono ammessi al ciclo di studio di master specializzato tutti gli studenti che soddisfano tali condizioni. Privilegiare alcuni individui o favorire diplomi di bachelor di determinate università non è compatibile con l'art. 3 cpv. 3. L'art. 3 cpv. 3 delle direttive di Bologna non autorizza le università neppure a introdurre limitazioni di ammissione quali cicli di studio a numero chiuso, che restano riservate ai responsabili delle università (Cantoni e Confederazione).

4. Esame di equivalenza (art. 3 cpv. 4)

I diplomi di bachelor ottenuti presso scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche o università svizzere o straniere sono trattati in modo uguale all'esame di equivalenza. Con la verifica dell'equivalenza le università possono stabilire se il diploma di bachelor presentato soddisfa le condizioni di ammissione per il ciclo di studi in questione. L'equivalenza poggia unicamente sulle conoscenze e le capacità acquisite e non su un pari numero di punti di credito o su un uguale programma di lavoro medio. Tali diplomi di bachelor non sono quindi trattati diversamente da quelli delle proprie università in materia di equivalenza. Così, in particolare ai diplomi di bachelor di scuole professionali universitarie e alte scuole pedagogiche non si possono applicare condizioni più severe rispetto ai diplomi di bachelor delle università svizzere.

5. Ottenimento del diploma di master (art. 3 cpv. 5)

Anche se i titolari di un diploma di bachelor di un ramo di studi corrispondente vengono ammessi ad uno studio di master senza ulteriori condizioni, l'università può tuttavia richiedere loro il possesso di ulteriori conoscenze e capacità per l'ottenimento del diploma. Questa regola consente una maggiore flessibilità nell'organizzazione dei cicli di studio di master. I cicli di studio di master di nuova concezione potrebbero presupporre anche conoscenze nello stesso ramo di studio che non si sono potute acquisire nei precedenti studi di bachelor. Tali conoscenze dovranno poter essere recuperate prima del diploma e non già ai fini dell'ammissione. Si tratta in particolare di contenuti di apprendimento o capacità pratiche indispensabili per l'ottenimento del diploma di master in questione. La loro entità sarà sostanzialmente espressa con punti di credito aggiuntivi.

Art. 3a Ammissione alle università con diplomi di bachelor rilasciati da scuole universitarie professionali e da alte scuole pedagogiche

Art. 3a⁶

¹ I titolari di un diploma di bachelor rilasciato da una scuola universitaria professionale o da un'alta scuola pedagogica svizzera sono ammessi allo studio universitario indipendentemente dal tipo e dalla provenienza di tale certificato di diploma. Sono ammessi direttamente allo studio universitario master coloro che soddisfano le condizioni per l'ammissione allo studio di master nel proprio tipo di università e che devono recuperare prestazioni di studio per un massimo di 60 ECTS (obblighi).

² La CRUS, insieme alle conferenze dei rettori delle scuole universitarie professionali (KFH) e delle alte scuole pedagogiche (COHEP), coordina la procedura per la determinazione degli obblighi e fissa per ogni materia l'entità degli obblighi per l'ammissione diretta allo studio di master.

³ I Cantoni disciplinano l'ammissione all'immatricolazione alle università cantonali. La Confederazione disciplina l'ammissione all'immatricolazione ai PF.

⁴ Sono fatte salve in ogni caso le restrizioni per l'ammissione valide per tutti i candidati agli studi.

Nell'articolo 3a le espressioni „scuole universitarie professionali“ e „alte scuole pedagogiche“ indicano esclusivamente le scuole universitarie professionali pubbliche svizzere e le alte scuole pedagogiche pubbliche svizzere, e non le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche private né quelle straniere. Un'istituzione si intende „pubblica“ se le collettività responsabili hanno lo stato di diritto pubblico. Invece l'accreditamento o il riconoscimento (cantonale) non conferiscono lo stato di istituzione pubblica.

La seconda frase del capoverso 1 fissa il principio per cui è possibile accedere direttamente allo studio di master di un'università se non devono essere recuperate prestazioni di studio per oltre 60 ECTS. Nel caso in cui debbano essere recuperate prestazioni di studio che superano questo limite non è ammesso l'accesso diretto allo studio di master. Tuttavia è possibile accedere allo studio di bachelor ed eventualmente possono essere conteggiate anche determinate prestazioni di studio svolte presso la scuola universitaria professionale o l'alta scuola pedagogica. Inoltre per l'ammissione allo studio di master presso un'università i candidati devono soddisfare le condizioni d'ammissione allo studio di master nel proprio tipo di università. Una tale prova non è necessaria per i diplomi di bachelor cui non fa seguito alcun diploma di master nel proprio tipo di università.

⁶ Inserito in seguito alla decisione della CUS del 26 giugno 2008, in vigore dal 1° agosto 2008.

La permeabilità presuppone sia un coordinamento tra le università che tra i tre tipi di scuola universitaria. Tale compito viene svolto dalle tre conferenze dei rettori. Le direttive di Bologna della CUS disciplinano „l'aspetto universitario“ di questa collaborazione e cioè la competenza della CRUS in merito alla collaborazione con la KFH e la COHEP (cpv. 2). Le direttive del 5 dicembre 2002 per l'attuazione della dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche definiscono le competenze della KFH e della COHEP.

Le condizioni per l'ammissione all'immatricolazione presso un'università sono disciplinate dal diritto cantonale per le università cantonali e nel diritto federale per i PF. Per la permeabilità tra i diversi tipi di scuola universitaria non è necessario apportare modifiche a tale legislazione. Pertanto il diritto all'ammissione allo studio di bachelor o di master presso un'università non è dato solo dall'art. 3a delle direttive di Bologna, bensì presuppone il soddisfacimento dei requisiti di cui al diritto cantonale o federale in materia di ammissione all'immatricolazione (cpv. 3).

Art. 4 Denominazione unificata dei diplomi

Art. 4

Le università unificano la denominazione dei diplomi finali dello studio secondo denominazioni riconosciute sul piano internazionale.

La Dichiarazione di Bologna comprende l'obiettivo di adottare un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità. Suggerisce come possibile strumento l'introduzione di un'appendice al diploma unitario (“Diploma Supplement”) che illustri nel dettaglio il relativo titolo.

Anche se nel testo della Dichiarazione di Bologna non è prescritta la terminologia d'uso internazionale per il primo e secondo livello di studi (bachelor e master), è consigliabile introdurla anche in Svizzera.

I fondamenti giuridici per le università cantonali vanno parzialmente adattati nella misura in cui essi regolamentano nel dettaglio i diplomi finali dello studio. L'unificazione auspicata rappresenta anche una condizione essenziale affinché a livello confederale si possano intraprendere misure efficaci per la protezione dei titoli.

La CRUS si è assunta il compito di coordinare l'elaborazione di una regolamentazione comune e di assicurare le intese a tal fine indispensabili con gli organi competenti delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche. Il 12 settembre 2003 ha stabilito una semplice regola per la denominazione di tutti i titoli del primo e secondo livello di studi basato sulle denominazioni in uso a livello internazionale ("Bachelor / Master of Theology / Law / Medicine / Arts / Science / Engineering"). L'indicazione del nome della scuola superiore e una precisazione del ramo di studio (in inglese o nella lingua nazionale) sono possibili su base facoltativa (ma unitarie per ciascuna università); in generale però fornisce tali informazioni il 'Diploma Supplement', emesso per ciascun diploma finale di studio.

Art. 5 Esecuzione

Art. 5

¹ Al più tardi entro la fine del 2005 le università adottano i regolamenti necessari per la nuova strutturazione dei cicli di studio nonché i piani di attuazione dettagliati per rami di studio.

² Sempre entro la fine del 2005 sarà convenuta la regolamentazione comune per la denominazione di diplomi conformemente all'art. 4.

³ L'esecuzione nei cicli di studio di medicina si orienta ai termini della revisione della legislazione federale relativa alle professioni mediche universitarie.

⁴ L'applicazione delle nuove strutture in tutti i cicli di studio di tutte le università sarà conclusa entro la fine del 2010.

⁵ La CRUS è responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle presenti direttive nella misura in cui rientra nella competenza dei suoi membri. Coordina in particolare la definizione dei rami di studio nonché le condizioni d'ammissione ai cicli di studio di master specializzati e provvede alla loro pubblicazione.

1. Termini

Tutte le università hanno avviato l'esecuzione della Dichiarazione di Bologna e nella maggior parte di esse sono già in corso cicli di studio di bachelor e/o master riorganizzati. Il termine per il varo dei regolamenti e dei piani di attuazione in tutti i rami entro la fine del 2005 è quindi realistico. Esso corrisponde anche ai tempi previsti nella dichiarazione dei Ministri europei a Berlino.

Alla luce dello stato attuale dei lavori preparatori (vedi sopra) ci si deve attendere che le università concordino in modo vincolante entro la fine del 2005 anche la regolamentazione comune per la denominazione dei diplomi prevista dall'art. 4 delle direttive di Bologna.

2. Esecuzione nel ramo della medicina

Anche i cicli di studio di medicina (medicina umana, odontoiatria, veterinaria e farmacia) vanno riorganizzati secondo le direttive di Bologna. La legislazione federale vigente per la formazione medica universitaria non consente in effetti un modello di studi a due livelli in medicina conforme alla Dichiarazione di Bologna. Tuttavia, la legislazione della Confederazione è in fase di revisione e presumibilmente concederà spazio all'esecuzione della Dichiarazione di Bologna. La nuova suddivisione dei cicli di studio in medicina dovrà quindi orientarsi ai tempi della revisione.

3. Coordinamento e pubblicazione

Affinché in tutte le università vi siano regole di ammissione ai cicli di studio di master specializzati chiare e trasparenti, la CRUS è chiamata a provvedere al loro coordinamento e alla loro pubblicazione. I candidati necessitano di informazioni esaustive sugli studi per potersi preparare al ciclo di studio di master in questione. Ciò include anche l'informazione sui diversi rami di studio e i loro cicli di studio, offerti presso le singole università. La CRUS coordina a tal fine la definizione dei rami di studio in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica, ovvero con lo SHIS, con la Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali e la Conferenza svizzera delle alte scuole pedagogiche.

4. Finanziamento

Il coordinamento dell'esecuzione della Dichiarazione di Bologna da parte della CRUS nel periodo 2004–2007 sarà finanziato da sussidi subordinati a progetti della Confederazione. Nella sua riunione del 26 giugno 2003 la CUS ha deciso di finanziare il coordinamento di Bologna della CRUS sinora sostenuto dall'UFES nell'arco di quattro anni con un totale di 1,29 milioni di franchi.

L'esecuzione vera e propria presso le università comporterà notevoli costi. La preparazione di nuovi cicli di studio, la gestione dei punti ECTS, il crescente fabbisogno di informazioni e il miglioramento della consulenza condurranno ad un onere finanziario aggiuntivo a cui le università non possono far fronte con i mezzi sinora disponibili. Sulla base di dettagliate indicazioni, la CRUS ha elaborato il progetto di collaborazione "Costi iniziali di Bologna" per il periodo 2004–2007 e lo ha presentato alla CUS.

La CUS ha approvato a tal fine il 16 ottobre 2003 sussidi subordinati a progetti per un ammontare di 30 milioni di franchi. Dei contributi beneficiano direttamente le università cantonali. La ripartizione dei fondi tra le singole università avviene sulla base di un piano che tiene conto in ugual misura del numero dei cicli di studio, degli studenti e dei diplomi e che viene aggiornato dopo due anni.

Art. 6 Vigilanza

Art. 6

La CUS esercita la vigilanza sull'attuazione delle presenti direttive.

La responsabilità politica dell'attuazione delle direttive di Bologna è della CUS, in quanto organo comune di Confederazione e Cantoni. La CUS sorveglia l'applicazione delle direttive ed il rispetto della volontà politica a cui si è informata l'elaborazione delle direttive.

Pertanto essa sorveglia segnatamente che la CRUS coordini la definizione delle discipline e che l'offerta dei cicli di studio di master specializzati con le relative condizioni d'ammissione sia pubblicata. L'obiettivo dichiarato della CUS è quello di evitare che i cicli di studio di master specializzati vengano a costituire l'offerta principale delle università. Inoltre le condizioni d'ammissione ai cicli di studio di master specializzati devono essere pubblicate in maniera trasparente e devono essere identiche per tutti i candidati.

Il compito di sorveglianza è adempiuto in una comunicazione annuale della CUS sull'attuazione delle direttive di Bologna presso le università svizzere. La suddetta comunicazione si basa sui rapporti della CRUS relativi ai suoi progetti nell'ambito dell'attuazione della Dichiarazione di Bologna (coordinamento di Bologna e progetto di cooperazione sui costi iniziali di Bologna), la cui presentazione è prevista avvenire di maggio. Sulla base di tali rapporti la CUS può verificare il rispetto delle direttive di Bologna e prendere posizione in merito. La presentazione dei primi rapporti è da attendersi per la metà del 2005. Inoltre, ogni membro della CUS può sottoporre all'attenzione della CUS eventuali deviazioni rispetto agli obiettivi delle direttive di Bologna.

Art. 6a Disposizione transitoria sull'equivalenza della licenza e del diploma di master

Art. 6a⁷

¹ Le licenze e i diplomi sono equivalenti ad un diploma di master. L'equivalenza viene attestata su richiesta dall'università che ha rilasciato la licenza o il diploma.

² I titolari di una licenza o di un diploma hanno diritto a portare il titolo di master al posto del vecchio titolo.

Le direttive di Bologna mirano all'armonizzazione dell'ordine universitario nella prospettiva del modello di studi a livelli. Lo scopo della nuova disposizione transitoria consiste nell'armonizzazione del passaggio dal vecchio al nuovo modello di studi.

Le licenze e i diplomi (finora i primi diplomi accademici) delle università cantonali e dei Politecnici Federali pur essendo stati ottenuti in un ciclo di studio diverso dal diploma di master, gli sono tuttavia equivalenti. La conseguenza dell'equivalenza è che le università sono tenute a trattare allo stesso modo chi ha concluso un ciclo di studio di master e chi ne ha concluso uno di licenza o di diploma. Ad esempio, non è consentito richiedere solo ai licenziati di soddisfare ulteriori requisiti per l'ammissione al dottorato o a corsi di perfezionamento. Altre regolamentazioni del diritto cantonale o federale, come ad esempio disposizioni che stabiliscono una determinata media di voti per l'ammissione al dottorato e che valgono ugualmente sia per i master che per le licenze, non sono toccate dalla presente decisione della CUS.

Le università cantonali ed i PF devono essere obbligati ad attestare su richiesta di uno studente l'equivalenza dei diplomi. In tale attestato deve essere indicata l'università che ha conferito il diploma e le designazioni di cui all'art. 2 del Regolamento della Conferenza dei rettori delle università svizzere del 14 maggio 2004 („Master of Arts“, „Master of Science“ ecc.). Si deve rinunciare alle precisazioni specialistiche (espresse in inglese) del titolo, dal momento che i vecchi cicli di studio pur essendo dello stesso livello, spesso dal punto di vista dei contenuti non corrispondono esattamente ai nuovi.

Anche senza attestato dell'università i titolari di una licenza o di un diploma devono essere autorizzati a portare il titolo di master. Tuttavia i titoli in base al diritto previgente ed il titolo di master devono essere portati in modo alternativo e non cumulativo.

⁷ Introdotto per decisione della CUS del 1° dicembre 2005, in vigore dal 1° febbraio 2006.

La decisione si basa sull'art. 6 cpv. 1 lettera a della Convenzione del 14 dicembre 2000 tra la Confederazione ed i cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario. Essa entra in vigore il 1° febbraio 2006. La decisione della CUS obbliga le istituzioni responsabili delle università (vale a dire Confederazione e Cantoni), ad adattare adeguatamente il proprio diritto interno.